

Dello stato delle cose e dell'importanza della memoria

Cinzia Piciocchi

Quando cominciamo a frequentare le aule universitarie, acquisiamo tutta una serie di concetti fondamentali. Nelle aule delle Facoltà di Giurisprudenza, ad esempio, apprendiamo un insieme di nozioni sulle fonti del diritto: le loro classificazioni, dove trovarle e le regole delle loro interazioni; tematiche importanti che attraverseranno le diverse materie e discipline lungo tutto il percorso di studi. Analizziamo poi la storia, per comprendere il “DNA” delle nostre Costituzioni che si rinviene in particolare nelle carte post-rivoluzionarie americana e francese, con l’affermazione di principi e parole che (parafrasando Natalia Ginzburg in *Lessico familiare*) sono, per i giuristi, “il nostro latino”. Stato di diritto, democrazia, separazione dei poteri: sono parole che entrano nelle argomentazioni delle Corti costituzionali, secondo dinamiche comuni, che l’analisi comparata consente di evidenziare come espressioni di nozioni equivalenti, al di là delle differenze linguistiche.

Oltre ai concetti, nelle aule universitarie impariamo l’importanza del ragionamento, di saper riflettere sulle cose in maniera critica ed indipendente, mettendo continuamente alla prova dati ed acquisizioni alla luce della realtà che cambia. Potrebbero sembrare modalità più tipiche delle scienze dure che del diritto ma, se studiamo bene, capiamo che il diritto possiede elementi tecnici complessi, che vanno padroneggiati da chi desidera diventare un bravo giurista. Si acquisiscono così gli strumenti che consentiranno di muoversi nei diversi settori professionali, applicando quanto appreso nei propri studi allo stato delle cose che ci circonda e che

cambia continuamente, testando quanto appreso.

Per chi studia il diritto costituzionale, ad esempio, un principio cardine è rappresentato dalla separazione dei poteri, che viene approfondito e compreso sia nelle sue radici storiche, sia nelle sue evoluzioni ed articolazioni ulteriori. Si analizza l’origine della separazione dei poteri ed il suo significato in riferimento a legislativo, esecutivo e giudiziario, per poi considerare il rapporto tra ordinamento giuridico e religioni, o tra potere civile e militare. A partire dalla separazione dei poteri, poi, potremo comprendere il significato del costituzionalismo e, in seguito, l’avvento ed i meccanismi di funzionamento del controllo di costituzionalità, che porterà a compimento un principio ben spiegato nelle parole di Valerio Onida: «la Costituzione contiene le regole attraverso cui la maggioranza può decidere, ma anche i principi da cui la stessa maggioranza non può discostarsi, a tutela di valori e interessi che non sono appannaggio della sola maggioranza» (*La Costituzione*, 2004).

Il ruolo dei diversi poteri dello Stato e le regole delle loro interazioni sono spesso stati sottoposti a sollecitazioni intense nell’ambito del biodiritto, secondo percorsi di particolare interesse. Nel biodiritto, infatti, si assiste alla rilevanza di un elemento fondamentale: la scienza, che connota spesso in modo peculiare i conflitti tra poteri. Alcune delle vicende che hanno acceso dibattiti negli ultimi anni hanno infatti determinato anche conflitti istituzionali. Vi sono diversi esempi a riguardo: si può qui ricordare la diatriba che nel 1999 vide accertata dalla Corte costituzionale l’interferenza dell’attività di un Pretore in relazione alla competenza dell’esecutivo, nella specie degli organi tecnico-scientifici dell’amministrazione della sanità, quanto all’accertamento della validità terapeutica di una terapia “alternativa” proposta per la cura di

patologie neoplastiche e successivamente rivela-
tasi inefficace (sent. n. 121 del 1999 sul “me-
todo Di Bella”).

Ancora, si ricorderà la nota vicenda nell’ambito
della fine della vita (relativa ad Eluana Englaro),
in cui la Corte di Cassazione venne tacciata di
un’invasione di campo da parte delle Camere. In
quell’occasione la Corte costituzionale, dichia-
rando inammissibili i ricorsi di Camera e Senato,
richiamò il Parlamento ai propri compiti ricor-
dando come, se si fosse ritenuto necessario
l’intervento di una legge, le Camere non avreb-
bero dovuto far altro che approvarla (ord. n.
334 del 2008). Rispetto alle “invasioni di cam-
po” tra i poteri, la Costituzione prevede un arbi-
tro: la Corte costituzionale che ha, tra le altre
cose, anche il compito di risolvere questo tipo di
dispute istituzionali, individuando a chi spettino
determinate attribuzioni e chi, invece, abbia
compiuto indebite intromissioni.

Negli ultimi tempi, tuttavia, proprio l’arbitro è
stato oggetto di critiche, nell’ambito della fine
della vita, in riferimento alla vicenda divenuta
nota come “caso Cappato”. Le decisioni della
Corte – l’ordinanza n. 207 del 2018 prima e la
sentenza n. 242 del 2019 poi – sono state talvol-
ta stigmatizzate, con valutazioni che prescindono
dalla vicenda specifica e vanno al cuore stes-
so del ruolo del giudice di costituzionalità. Con
la decisione n. 242, in particolare, la Corte
avrebbe sconfinato nel campo che spetta al le-
gislatore, senza possibilità di rimedio alla luce
del fatto che, se a sconfinare sia proprio
l’arbitro, nessuno può intervenire.

Questo dibattito, tuttavia, appare carente sul
piano della memoria, poiché dimentica una se-
rie di fatti, che compongono il quadro
dell’attuale stato delle cose. Si dimentica che la
Corte è intervenuta con una prima ordinanza,
che individuava la necessità di un intervento le-
gislativo, chiedendo di conseguenza al Parla-

mento di agire tempestivamente. Si dimentica
che percorsi simili sono stati seguiti in altri Paesi
– penso ad esempio all’ordinamento giuridico
canadese – nei quali però i Parlamenti sono sta-
ti più solleciti, con l’adozione di leggi in materia.
Si lamenta la portata secondo alcuni limitata
della pronuncia, che avrebbe tralasciato la di-
sciplina di una serie di ipotesi ulteriori, oltre a
quelle previste nella sentenza. Si dimentica però
il ruolo del *petitum* nel giudizio di costituzionali-
tà, che determina i confini delle premesse del
ragionamento della Consulta, pur secondo le
prospettive peculiari del giudizio di costituziona-
lità, le cui decisioni hanno un impatto inevita-
bilmente più ampio. Si lamenta poi l’incertezza
quanto alle modalità da seguire nell’ambito sa-
nitario per le procedure del suicidio assistito, o
la loro inadeguatezza, in relazione ad un pano-
rama che si caratterizza per la complessità. Va
però ricordato come rimangano aperti ampi
margini di intervento su quanto deciso: sul pia-
no delle fonti, ad esempio, il Parlamento può in
ogni momento intervenire con legge, così come
potranno essere individuate in modo più detta-
gliato linee guida e procedure anche grazie al
contributo delle Società scientifiche. Si lamenta
anche che la decisione Corte non sia stata pre-
ceduta da un ampio dibattito, con il coinvolgi-
mento delle categorie professionali sanitarie,
dimenticando che la Corte costituzionale non è
un’aula parlamentare e che essa stessa aveva
indicato nel Parlamento la sede naturale di una
disciplina che non è intervenuta.

La Corte costituzionale ha dovuto prendere atto
dello stato delle cose: da un lato,
dell’incompatibilità di una norma del codice pe-
nale con alcuni diritti fondamentali e, dall’altro,
della mancanza di seguito all’invito al Parlamen-
to ad intervenire. Legittimamente si potrà poi
discutere del merito delle decisioni prese dalla
Consulta, condividendole o meno, ma avendo

sempre memoria dello stato delle cose da cui la decisione della Corte ha dovuto prendere le mosse.

A quest'argomento, il *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto* dedica un'ampia serie di interventi, che analizzano e discutono presupposti, impatto e possibili scenari conseguenti alla decisione della Corte costituzionale.

Oltre al tema della fine della vita, la *Rivista* propone come di consueto una serie di interventi su argomenti di attualità, affrontati attraverso la riflessione sui diritti coinvolti, alla luce di ciò che la scienza rende possibile e della conseguente riflessione bioetica. Attraverso l'analisi delle questioni di fronte alle quali ci pone il panorama attuale, diritto scienza e bioetica, i tre elementi costitutivi del biodiritto, s'intrecciano secondo percorsi complessi, inediti e talvolta inaspettati. La complessità, in particolare, si dipana su piani diversi: uno di immediata evidenza, poiché si tratta argomenti difficili da comprendere sia negli aspetti scientifici, sia in quelli giuridici. Gli OGM, gli interventi sulla linea germinale, la "maternità surrogata", o l'impatto giuridico delle neuroscienze, ad esempio, sono tematiche che richiedono una comprensione innanzi tutto dei concetti di natura scientifica coinvolti e quindi l'acquisizione di un lessico (almeno basilare). È poi necessario sapersi districare anche su un piano giuridico spesso complicato, tra fonti nazionali, sovranazionali ed internazionali.

Al di là della complessità tecnica e scientifica delle questioni coinvolte, tuttavia, c'è un altro aspetto più profondo, che riguarda le riflessioni che scaturiscono da questi avvenimenti e il loro impatto su categorie, che fondano il concetto stesso della nostra identità. In questa prospettiva, il mutamento ci obbliga talvolta a ridefinire concetti quali la maternità, la paternità, la famiglia ma anche la stessa identità umana in rela-

zione a ciò che non è più dato di fatto, ma possibile oggetto di manipolazione. Ne consegue uno sforzo definitorio che ci mette in gioco sul piano concettuale, ma anche su quello emotivo. Lo stato delle cose, in questo caso, cambia e può obbligarci a modificare il nostro modo di guardare ai fatti che ci circondano, rinunciando al conforto delle categorie a noi note, che sinora hanno definito la realtà circostante ed un po' anche noi stessi. Non è da escludere che il continuo rimettersi in gioco anche su aspetti fondanti possa contribuire, attraverso la riflessione comune, alla riscoperta della nostra umanità. Quella stessa umanità che Luciano Violante e Carlo Casonato ricordano nella Introduzione alla nuova sezione della *Rivista* dedicata all'intelligenza artificiale: un'importante novità di questo primo numero dell'anno 2020.

Non possiamo infine ignorare come lo stato delle cose che caratterizza le giornate in cui esce la nostra *Rivista*, ci stia mettendo alla prova. Non possiamo infatti non menzionare la situazione che ha visto la diffusione del coronavirus in alcuni Paesi, tra i quali l'Italia. A questo proposito, abbiamo pensato di lanciare una *call*, come occasione di riflessione condivisa sulle problematiche giuridiche emerse in questi giorni. Sono infatti molte le questioni in gioco in questo momento: dalla libertà di circolazione, alle interazioni spesso conflittuali tra fonti alla tutela della salute collettiva ed individuale. Questi argomenti si svolgono alla luce di una tematica trasversale che ci accompagna ormai da due decenni, l'emergenza: un ulteriore banco di prova importante per sollecitare i concetti e la tenuta delle categorie che abbiamo studiato.

Lo stato delle cose, in questo momento, è complicato; ma è dato rilevare come le difficoltà di questi giorni inducano a volgere lo sguardo alla scienza ed ai suoi esperti, virologi, infettivologi ed epidemiologi *in primis*, ai quali istituzioni e

Editorial

cittadini si affidano per decidere quali provvedimenti adottare e quali comportamenti tenere. Siamo forse ricordando l'importanza della competenza, quando dobbiamo decidere a chi rivolgere il nostro ascolto nei momenti di difficoltà. In alcuni periodi il dibattito pubblico pareva averlo dimenticato, mentre dovremmo invece avere memoria dell'importanza – anche per la collettività – di ciò che si insegna e si apprende in quelle stesse aule universitarie, di cui discorrevamo all'inizio di questo editoriale.

